

# IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO

- La pensione di base dei lavoratori dipendenti
- La pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianità – pensione anticipata
- La pensione ai superstiti
- La pensione complementare

## **LA PENSIONE DI BASE DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

### Pensione di base (I pilastro):

- Legge 30 aprile 1969, n. 153,
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (*Riforma Amato*),
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma Dini*),
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Riforma Prodi*),
- Legge 22 dicembre 2011 (*Riforma Monti-Fornero*), n. 214,

### Pensione complementare (II pilastro):

- Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
- Legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma Dini*),
- Legge 23 agosto 2004, n. 243,
- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive integrazioni nel 2006 e nel 2007.

## La pensione di base dei lavoratori dipendenti

Considereremo i lavoratori dipendenti obbligatoriamente iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

L'INPS incassa i contributi ed eroga le seguenti prestazioni:

1. pensione vecchiaia
2. pensione ai superstiti
3. pensione di inabilità
4. assegno di invalidità

Sistema finanziario di gestione: **ripartizione pura**, senza revisione annua del premio; pertanto non è garantito l'equilibrio attuariale.

Metodo di calcolo della pensione:

Dopo la riforma Dini del 1995 e prima della riforma Monti-Fornero del 2011:

- metodo retributivo
- metodo misto (retributivo e contributivo)
- metodo contributivo

Dal 1/1/2012 (riforma Monti-Fornero) metodo misto, per la quota di anzianità maturata dal 1/1/2012, anche per coloro cui si applicava il metodo retributivo.

## LA PENSIONE DI VECCHIAIA

**Metodo di calcolo** della pensione di vecchiaia (Riforma Dini, 1995)

a) Al lavoratore che al 31/12/1995 ha maturato almeno 18 anni di contributi si applica il **metodo retributivo** secondo la Riforma Amato

b) Al lavoratore che ha iniziato a lavorare prima dell'1/1/1996 e che al 31/12/1995 ha maturato meno di 18 anni di contributi si applica il **metodo misto**:

- metodo retributivo (Riforma Amato) per l'anzianità maturata fino al 31/12/1995
- metodo contributivo per i periodi successivi al 1/1/1996

Calcolo pro-rata: la pensione è somma di due quote, una calcolata col metodo retributivo e una col metodo contributivo.

c) Al lavoratore che ha iniziato a lavorare dopo l'1/1/1996 si applica il **metodo contributivo** (Riforma Dini)

## La pensione di vecchiaia

### Requisiti per avere maturato il diritto alla pensione di vecchiaia:

- cessazione dal lavoro
- versati almeno 20 anni di contributi
- età:

fino al 2011:

65 anni di età per gli uomini

60 anni di età per le donne;

dopo Riforma Monti-Fornero:

66 anni per gli uomini

62 anni per le donne

e progressivo aumento nel tempo

La pensione di vecchiaia nel sistema Misto			
Anno	Lavoratori e Lavoratrici Settore Pubblico	Lavoratrici Dipendenti	Lavoratrici Autonome
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi		
2019-2020	67 anni		
2021-2022	67 anni e 3 mesi		
2023-2024	67 anni e 5 mesi		
2025-2026	67 anni e 9 mesi		
2027-2028	68 anni		
2029-2030	68 anni e 2 mesi		
2031-2032	68 anni e 5 mesi		
2033-2034	68 anni e 8 mesi		
2035-2036	68 anni e 10 mesi		
2037-2038	69 anni		
2039-2040	69 anni e 2 mesi		
2041-2042	69 anni e 4 mesi		
2043-2044	69 anni e 6 mesi		
2045-2046	69 anni e 8 mesi		
2047-2048	69 anni e 10 mesi		
2049-2050	70 anni		
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesto il contestuale perfezionamento di 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata (15 anni per i cd. quindicenni ai sensi della Circ. Inps 16/2013).			
<b>PensioniOggi.it</b>			

Calcolo della pensione di vecchiaia secondo il **metodo retributivo** (Riforma Amato)

È basato su due elementi:

- numero totale di settimane contributive accreditate (per semplicità ci riferiamo a un numero finito di anni)
- retribuzione pensionabile

Si definisce retribuzione pensionabile R la media aritmetica delle retribuzione annue opportunamente rivalutate

$$(1) \quad R = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N k_j^r s^{(j)}$$

dove

- N è il numero degli anni di lavoro che si devono considerare ai fini del calcolo di R
- $s^{(j)}$  è il salario che il lavoratore ha percepito nel j-esimo anno
- $k_j^r$  è il relativo coefficiente di rivalutazione.

La **pensione annua** viene determinata moltiplicando il numero di anni di contribuzione per l'ammontare della pensione annua spettante per ogni anno di anzianità contributiva.

Pensione annua spettante per ogni anno di anzianità contributiva

Si determina in funzione della retribuzione pensionabile  $R$  e di alcune aliquote decrescenti, secondo degli scaglioni successivi, della retribuzione pensionabile

Siano

$s$  il numero di scaglioni

$0 = m_1 < m_2 < \dots < m_s$  gli importi che individuano gli scaglioni

$\underline{r} = (r_1, r_2, \dots, r_s)$ . le aliquote di rendimento corrispondenti agli scaglioni

$\underline{m} = (m_1, m_2, \dots, m_s)$ .

$F(R, \underline{m}, \underline{r})$  la pensione annua spettante per ogni anno di anzianità contributiva

La pensione di vecchiaia

Si ha

$$(2) \quad F(R, \underline{m}, \underline{r}) = \begin{cases} r_1 R & \text{per } 0 \leq R < m_2 \\ \sum_{j=1}^{k-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_k (R - m_k) & \text{per } m_k \leq R < m_{k+1}, \\ & \text{con } k = 2, 3, \dots, s-1 \\ \sum_{j=1}^{s-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_s (R - m_s) & \text{per } R \geq m_s \end{cases}$$

Sia

$n$  il numero di anni di anzianità contributiva

la **pensione annua** è

$$P = n * F(R, \underline{m}, \underline{r})$$

## La pensione di vecchiaia

### Esempio

Lavoratore che va in pensione con una anzianità contributiva di 37anni.

Siano:

$$\underline{m} = (0,30000,35000,40000,45000)$$

$$\underline{r} = (0.020,0.018,0.015,0.012,0.009)$$

in cui gli importi della s-pla  $\underline{m}$  sono in euro.

Determiniamo l'ammontare della pensione annua  $P$  che spetta al lavoratore in tre diverse ipotesi sull'ammontare della retribuzione pensionabile  $R$ :

(A)  $R = 28.000,00 \text{ €}$  .

La pensione spetta al lavoratore per ogni anno di anzianità contributiva è

$$F(R, \underline{m}, \underline{r}) = 0.020 * 28000 = 560$$

L'ammontare dell'intera pensione annua è:

$$P = 37 * 560 = 20720 \text{ €} .$$

La pensione di vecchiaia

(B)  $R = 37000,00 \text{ €}$  .

Risulta:

$$F(\underline{R}, \underline{m}, \underline{r}) = 0.020 * 30000 + 0.018 * 5000 + 0.015 * 2000 = 720$$

e

$$P = 37 * 720 = 26640 \text{ €} .$$

(C)  $R = 49000,00 \text{ €}$  .

Risulta:

$$\begin{aligned} F(\underline{R}, \underline{m}, \underline{r}) &= 0.020 * 30000 + 0.018 * 5000 + 0.015 * 5000 + 0.012 * 5000 + 0.009 * 4000 \\ &= 861 \end{aligned}$$

e

$$P = 37 * 861 = 31857 \text{ €} .$$

A seguito della Riforma Amato, l'ammontare della **pensione** è ottenuto come somma di due quote:

- $(QP)_A$  che fa riferimento all'anzianità contributiva maturata al 31/12/1992 ed è calcolata in base alla normativa precedente sulla retribuzione pensionabile  $(RP)_A$  secondo gli scaglioni di retribuzione pensionabile  $\underline{m}_A$  e le aliquote di rendimento  $\underline{r}_A$
- $(QP)_B$  che fa riferimento all'anzianità contributiva acquisita dopo il 31/12/1992 ed è calcolata sulla retribuzione pensionabile  $(RP)_B$  secondo gli scaglioni di retribuzione pensionabile  $\underline{m}_B$  e le aliquote di rendimento  $\underline{r}_B$

$$P = (QP)_A + (QP)_B$$

## Calcolo della retribuzione pensionabile

$(RP)_A$  è calcolato come media dei salari degli ultimi 5 anni di attività lavorativa, rivalutati in base agli indici ISTAT del costo della vita per la “scala mobile” dei lavoratori del settore industria, ma escludendo dalla rivalutazione i salari percepiti nell’anno di decorrenza della pensione e nell’anno immediatamente precedente

Siano

$m$  l’epoca di pensionamento

$s_z$  il salario percepito all’epoca  $z$ , posticipatamente

$f_z$  l’indice ISTAT del costo della vita per la “scala mobile” dei lavoratori del settore industria alla fine dell’anno  $z$

Si ha

$$(RP)_A = \frac{1}{5} \left( \frac{f_{m-1}}{f_{m-4}} s_{m-4} + \frac{f_{m-1}}{f_{m-3}} s_{m-3} + \frac{f_{m-1}}{f_{m-2}} s_{m-2} + s_{m-1} + s_m \right).$$

## Calcolo della retribuzione pensionabile

Per il calcolo di  $(RP)_B$  la Riforma Amato ha stabilito quanto segue:

- per coloro che al 31/12/1992 hanno maturato più di 15 anni di anzianità, la retribuzione pensionabile è calcolata sulle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro
- per coloro che al 31/12/1992 non hanno maturato più di 15 anni di anzianità, la retribuzione pensionabile è calcolata sulle retribuzioni degli anni che intercorrono tra il 31/12/1992 ed il mese precedente la decorrenza della pensione e di non più di 5 anni degli ultimi anni di contribuzione precedenti il 31/12/1992
- per coloro che sono entrati dopo il 31/12/1992 (e prima del 31/12/1995) il calcolo è basato sulle retribuzione di tutto il periodo di contribuzione
- i salari vanno rivalutati in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, aumentata dell'1%; vanno esclusi dalla rivalutazione i salari percepiti nell'anno di decorrenza della pensione e nell'anno immediatamente precedente.

## La pensione di vecchiaia

Siano

$m$  l'epoca di pensionamento

$s_z$  il salario percepito all'epoca  $z$ , posticipatamente

$p_z$  indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai alla fine dell'anno  $z$

$N$  numero di anni di contribuzione di cui si deve tener conto per il calcolo della retribuzione pensionabile

Si ha

$$(RP)_B = \frac{1}{N} \left[ \sum_{k=2}^{N-1} s_{m-k} \prod_{j=1}^{k-1} \left( \frac{p_{m-j}}{p_{m-j-1}} + 0.01 \right) + s_{m-1} + s_m \right]$$

## La pensione di vecchiaia

Per definire gli scaglioni di retribuzione pensionabile si fa riferimento ad un **tetto pensionabile**  $T$ , importo che aumenta di anno in anno secondo una regola stabilita dalla legge.

Riportiamo nelle seguenti tabelle gli scaglioni di retribuzione pensionabile e le corrispondenti aliquote di rendimento per il calcolo di  $(QP)_A$  e di  $(QP)_B$

RETRIBUZIONE PENSIONABILE $(RP)_A$	ALIQUOTA DI RENDIMENTO (%) PER IL CALCOLO DI $(QP)_A$	RETRIBUZIONE PENSIONABILE $(RP)_B$	ALIQUOTA DI RENDIMENTO (%) PER IL CALCOLO DI $(QP)_B$
da 0 a $T$	2.00	da 0 a $T$	2.00
da $T$ a $1.33 \cdot T$	1.50	da $T$ a $1.33 \cdot T$	1.60
da $1.33 \cdot T$ a $1.66 \cdot T$	1.25	da $1.33 \cdot T$ a $1.66 \cdot T$	1.35
oltre $1.66 \cdot T$	1.00	da $1.66 \cdot T$ a $1.90 \cdot T$	1.10
		oltre $1.90 \cdot T$	0.90

La pensione di vecchiaia

Risulta allora

$$\underline{m}_A = (0, T, 1.33 \cdot T, 1.66 \cdot T)$$

$$\underline{r}_A = (0.02, 0.015, 0.0125, 0.01)$$

e

$$\underline{m}_B = (0, T, 1.33 \cdot T, 1.66 \cdot T, 1.90 \cdot T)$$

$$\underline{r}_B = (0.02, 0.016, 0.0135, 0.011, 0.009).$$

In base alla

$$(2) \quad F(R, \underline{m}, \underline{r}) = \begin{cases} r_1 R & \text{per } 0 \leq R < m_2 \\ \sum_{j=1}^{k-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_k (R - m_k) & \text{per } m_k \leq R < m_{k+1}, \\ & \text{con } k = 2, 3, \dots, s-1 \\ \sum_{j=1}^{s-1} r_j (m_{j+1} - m_j) + r_s (R - m_s) & \text{per } R \geq m_s \end{cases}$$

si determinano

$F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A)$  importo della pensione annua spettante per un anno di anzianità contributiva relativo a  $(QP)_A$

$F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B)$  importo della pensione annua spettante per un anno di anzianità contributiva relativo a  $(QP)_B$ .

## La pensione di vecchiaia

Esempio:

Nell'ipotesi che sia  $(RP)_A > 1.66 \cdot T$  risulta:

$$F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A) = 0.02 \cdot T + 0.015 \cdot 0.33 \cdot T + 0.0125 \cdot 0.33 \cdot T + 0.01 \cdot ((RP)_A - 1.66 \cdot T)$$

mentre nell'ipotesi che sia  $(RP)_B > 1.90 \cdot T$  risulta:

$$F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B) = 0.02 \cdot T + 0.016 \cdot 0.33 \cdot T + 0.0135 \cdot 0.33 \cdot T + 0.011 \cdot 0.24 \cdot T + 0.009 \cdot ((RP)_B - 1.90 \cdot T).$$

Siano

$n_A$  il numero di anni di contribuzione precedente il 31/12/1992

$n_B$  il numero di successivi anni di contribuzione

si ha

$$(QP)_A = n_A F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A)$$

$$(QP)_B = n_B F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B)$$

la pensione P è:

$$P = n_A F((RP)_A, \underline{m}_A, \underline{r}_A) + n_B F((RP)_B, \underline{m}_B, \underline{r}_B).$$

La pensione di vecchiaia

Dopo la riforma Monti-Fornero (2011):

Si considerano ancora gli anni di contribuzione:

$n_A$  il numero di anni di contribuzione precedenti il 31/12/1992

$n_B$  gli anni di contribuzione successivi al 31/12/1992 ma fino al 31/12/2011

per gli anni di contribuzione dal 1/1/2012 si determina una terza quota di pensione calcolata sulla base del metodo contributivo.

La pensione di vecchiaia

Calcolo della pensione di vecchiaia secondo il **metodo contributivo** (Riforma Dini)

La determinazione della **pensione** avviene sulla base dei contributi versati al fondo dall'assicurato durante tutto il periodo di attività lavorativa, opportunamente rivalutati (**montante contributivo individuale**)

Per la determinazione dei **contributi** si applica alla retribuzione annua imponibile una aliquota, chiamata **aliquota di computo**, che per gli iscritti all'A.G.O. è pari al 33%.

L'aliquota di computo è virtuale e potrebbe essere diversa dall'aliquota contributiva effettiva (per il 2018 l'aliquota effettiva è 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore).

La legge prevede di considerare la contribuzione nei limiti di un massimale annuo indicizzato e fissato per il 2018 a € 101.427,00.

## La pensione di vecchiaia

<b>Le Aliquote di Computo (legge 335/1995)</b>								
Anno	Lavoratori Dipendenti	Artigiani e Commercianti		Agricoli autonomi		Gestione Separata		
		Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione	Pensionati ultra 65 anni a richiesta	Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione	Pensionati ultra 65 anni a richiesta	Partite IVA	Collaboratori e Figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
1996	33	20	-	20	-	10	10	10
1998	33	20	10	20	10	12,5	12,5	10
2000	33	20	10	20	10	14,5	14,5	10
2002	33	20	10	20	10	15,5	15,5	10
2004	33	20	10	20	10	17	17	10
2005	33	20	10	20	10	19,5	19,5	10
2006	33	20	10	20	10	19	19	10
2007	33	20	10	20	10	23	23	16
2008	33	20	10	20	10	24	24	17
2009	33	20	10	20	10	25	25	17
2010	33	20	10	20	10	26	26	17
2012	33	21,3	10,65	21,6	10,8	27	27	18
2013	33	21,75	10,88	22	11	27	27	20
2014	33	22,2	11,10	22,4	11,2	27	28	22
2015	33	22,65	11,33	22,8	11,4	27	30	23,5
2016	33	23,1	11,55	23,2	11,6	27	31	24
2017	33	23,55	11,78	23,6	11,8	25	32	24
2018	33	24	12,00	24	12	25	33	24

**PensioniOggi.it**

Riguardo al **montante contributivo individuale** la legge stabilisce quanto segue:

”Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.” (Comma 8, art. 1 della legge 8/8/1995, n.335).

”Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. (...)” (Comma 9, art. 1 della legge 8/8/1995, n.335).

Il tasso annuo di capitalizzazione di cui parla la legge è dunque una media geometrica mobile: è la radice quinta della variazione complessiva del PIL che si è verificata nel quinquennio immediatamente precedente l’anno da rivalutare.

## La pensione di vecchiaia

Se il lavoratore va in pensione all'epoca  $m$ , con  $n$  anni di anzianità contributiva, i salari percepiti posticipatamente dai quali vengono prelevati i contributi sono:

$$S_{m-n+1}, \dots, S_m$$

Siano  $\gamma$  l'aliquota di computo

$g_z$  il PIL nominale al tempo  $z$

I montanti contributivi maturati sono

$$M_{t+1} = \gamma S_{t+1} + M_t \left( \frac{g_{t+1}}{g_t} \right)^{\frac{1}{5}} \quad \text{per } t = m-n, \dots, m-1; \quad \text{con } M_{m-n} = 0.$$

Il montante contributivo individuale all'epoca  $m$ , di pensionamento, è dato da:

$$M_m = \gamma S_m + \sum_{k=m-n+1}^{m-1} \gamma S_k \left( \prod_{j=1}^5 \frac{g_{m-j+1}}{g_{k-j+1}} \right)^{\frac{1}{5}}.$$

<b>Il Tasso di Capitalizzazione delle Pensioni</b>							
<b>Decorrenza Pensione</b>	<b>Montante al</b>	<b>Coefficiente di Capitalizzazione</b>	<b>Tasso di capitalizzazione</b>	<b>Decorrenza Pensione</b>	<b>Montante al</b>	<b>Coefficiente di Capitalizzazione</b>	<b>Tasso di capitalizzazione</b>
<b>1963</b>	31.12.1961	0,081432	1,081432	<b>1992</b>	31.12.1990	0,101013	1,101013
<b>1964</b>	31.12.1962	0,09136	1,09136	<b>1993</b>	31.12.1991	0,09775	1,09775
<b>1965</b>	31.12.1963	0,105468	1,105468	<b>1994</b>	31.12.1992	0,088611	1,088611
<b>1966</b>	31.12.1964	0,111816	1,111816	<b>1995</b>	31.12.1993	0,07299	1,07299
<b>1967</b>	31.12.1965	0,110107	1,110107	<b>1996</b>	31.12.1994	0,065726	1,065726
<b>1968</b>	31.12.1966	0,104326	1,104326	<b>1997</b>	31.12.1995	0,062054	1,062054
<b>1969</b>	31.12.1967	0,099969	1,099969	<b>1998</b>	31.12.1996	0,055871	1,055871
<b>1970</b>	31.12.1968	0,087896	1,087896	<b>1999</b>	31.12.1997	0,053597	1,053597
<b>1971</b>	31.12.1969	0,089733	1,089733	<b>2000</b>	31.12.1998	0,056503	1,056503
<b>1972</b>	31.12.1970	0,099558	1,099558	<b>2001</b>	31.12.1999	0,051781	1,051781
<b>1973</b>	31.12.1971	0,100769	1,100769	<b>2002</b>	31.12.2000	0,047781	1,047781
<b>1974</b>	31.12.1972	0,099769	1,099769	<b>2003</b>	31.12.2001	0,043698	1,043698
<b>1975</b>	31.12.1973	0,12137	1,12137	<b>2004</b>	31.12.2002	0,041614	1,041614
<b>1976</b>	31.12.1974	0,146567	1,146567	<b>2005</b>	31.12.2003	0,039272	1,039272
<b>1977</b>	31.12.1975	0,156004	1,156004	<b>2006</b>	31.12.2004	0,040506	1,040506
<b>1978</b>	31.12.1976	0,190509	1,190509	<b>2007</b>	31.12.2005	0,035386	1,035386
<b>1979</b>	31.12.1977	0,216775	1,216775	<b>2008</b>	31.12.2006	0,033937	1,033937
<b>1980</b>	31.12.1978	0,210426	1,210426	<b>2009</b>	31.12.2007	0,034625	1,034625
<b>1981</b>	31.12.1979	0,203363	1,203363	<b>2010</b>	31.12.2008	0,033201	1,033201
<b>1982</b>	31.12.1980	0,226929	1,226929	<b>2011</b>	31.12.2009	0,017935	1,017935
<b>1983</b>	31.12.1981	0,214364	1,214364	<b>2012</b>	31.12.2010	0,016165	1,016165
<b>1984</b>	31.12.1982	0,205767	1,205767	<b>2013</b>	31.12.2011	0,011344	1,011344
<b>1985</b>	31.12.1983	0,202694	1,202694	<b>2014</b>	31.12.2012	0,001643	1,001643
<b>1986</b>	31.12.1984	0,186164	1,186164	<b>2015*</b>	31.12.2013	0	1
<b>1987</b>	31.12.1985	0,160219	1,160219	<b>2016</b>	31.12.2014	0,005058	1,005058
<b>1988</b>	31.12.1986	0,142703	1,142703	<b>2017</b>	31.12.2015	0,004684	1,004684
<b>1989</b>	31.12.1987	0,126341	1,126341	<b>2018</b>	31.12.2016	-	-
<b>1990</b>	31.12.1988	0,115314	1,115314	<b>2019</b>	31.12.2017	-	-
<b>1991</b>	31.12.1989	0,105217	1,105217	<b>PensioniOggi.it</b>			

\* Effetto del Decreto Legge 65/2015

La pensione di vecchiaia

Per ottenere la **rata di pensione** si moltiplica il montante contributivo per un coefficiente di trasformazione che varia con l'età di pensionamento.

Sia

$k_x$  il coefficiente di trasformazione per un pensionato di età  $x$   
la rata di pensione è

$$P = k_x M_m.$$

I coefficienti di trasformazione devono essere periodicamente aggiornati per tener conto della variazione della mortalità della popolazione. Se nel tempo si stima un aumento della speranza di vita dei pensionati, è necessario ridurre il coefficiente di trasformazione (ossia pagare pensioni più basse a parità di altre condizioni) dal momento che la rendita pensionistica sarà pagata per un periodo di tempo più lungo.

La L. 335/95 prevedeva un aggiornamento decennale, in seguito a una concertazione del governo con le parti sociali. Tale mancanza di automatismo ha portato un aggiornamento solo dopo quindici anni.

In seguito, i vari interventi normativi hanno introdotto una revisione dei coefficienti automatica, non più legata alla concertazione, ma a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle stime Istat dell'andamento della sopravvivenza in Italia.

La revisione è diventata triennale fino alla fine del 2018. Dal 2019, infatti, la revisione sarà effettuata ogni due anni.

## La pensione di vecchiaia

I coefficienti di trasformazione dal 01/01/1996, dal 01/01/2010 e dal 01/01/2013

ETA' DI PENSIONAMENTO x	COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (%) $k_x$		
	fino al 31/12/2009	dal 01/01/2010	dal 01/01/2013
57	4.720	4.419	4.304
58	4.860	4.538	4.416
59	5.006	4.664	4.535
60	5.163	4.798	4.661
61	5.334	4.940	4.796
62	5.514	5.093	4.940
63	5.706	5.257	5.094
64	5.911	5.432	5.259
65	6.136	5.620	5.435
66		5.620	5.624
67		5.620	5.826
68		5.620	6.046
69		5.620	6.283
70		5.620	6.541

<b>I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo)</b>				
<b>Età del lavoratore alla decorrenza (anni)</b>	<b>Anni di decorrenza della pensione</b>			
	<b>1996-2009</b>	<b>2010-2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>2016-2018</b>
<b>57</b>	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%
<b>58</b>	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%
<b>59</b>	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%
<b>60</b>	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%
<b>61</b>	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%
<b>62</b>	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%
<b>63</b>	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%
<b>64</b>	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%
<b>65</b>	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%
<b>66</b>	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%
<b>67</b>	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%
<b>68</b>	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%
<b>69</b>	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%
<b>70 e oltre</b>	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%

**PensioniOggi.it**

TABELLA 1 - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA IN VIGORE IN BASE ALL' ANNO DI PENSIONAMENTO

ETÀ	1996/2009	2010/2012	2013/2015	2016/2018	2019/2020
57	4,72%	4,42%	4,30%	4,25%	4,20%
58	4,86%	4,54%	4,42%	4,35%	4,30%
59	5,01%	4,66%	4,53%	4,47%	4,41%
60	5,16%	4,80%	4,66%	4,59, %	4,53%
61	5,33%	4,94%	4,80%	4,72%	4,66%
62	5,51%	5,09%	4,94%	4,86%	4,79%
63	5,71%	5,26%	5,09%	5,00%	4,93%
64	5,91%	5,43%	5,26%	5,16%	5,08%
65	6,14%	5,62%	5,44%	5,33%	5,25%
66			5,62%	5,51%	5,42%
67			5,83%	5,70%	5,60%
68			6,05%	5,91%	5,80%
69			6,28%	6,13%	6,02%
70			6,54%	6,38%	6,26%
71					6,51%



Fonte: Decreto Ministero del Lavoro 15 maggio 2018 e precedenti provvedimenti normativi

TABELLA 2 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE (A PARITÀ DI CONDIZIONI)  
IN SEGUITO ALL' AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI

ETÀ	2010-2012 / 1996-2009	2013-2015 / 2010-2012	2016-2018 / 2013-2015	2019-2020 / 2016-2018
57	-6,36%	-2,71%	-1,16%	-1,18%
58	-6,58%	-2,64%	-1,58%	-1,06%
59	-6,99%	-2,79%	-1,32%	-1,25%
60	-6,98%	-2,92%	-1,50%	-1,26%
61	-7,32%	-2,83%	-1,67%	-1,33%
62	-7,62%	-2,95%	-1,62%	-1,44%
63	-7,88%	-3,23%	-1,77%	-1,36%
64	-8,12%	-3,13%	-1,90%	-1,49%
65	-8,47%	-3,20%	-2,02%	-1,59%
66			-1,96%	-1,65%
67			-2,23%	-1,68%
68			-2,31%	-1,79%
69			-2,39%	-1,78%
70			-2,45%	-1,93 %

Fonte: Elaborazione Mefop da Decreto Ministero del Lavoro 15 maggio 2018 e precedenti provvedimenti normativi



Mefop SpA (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) è stata fondata nel 1999 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne detiene la maggioranza assoluta delle azioni. Al suo interno vede la partecipazione a diverso titolo di un ampio panorama di Fondi pensione, Casse di Previdenza, Fondi sanitari e Soggetti di mercato (Sgr, Banche depositarie, Compagnie di assicurazione, Società di servizi...).

*Osservazione*

Lavoratore che ha maturato 40 anni di contribuzione;

Siano  $s^{(t)}$  il salario che ha percepito con t anni di anzianità

$k_j^r$  coefficienti di rivalutazione dei salari secondo il metodo retributivo

$k_j^c$  coefficienti di rivalutazione dei salari secondo il metodo contributivo.

La retribuzione pensionabile sia calcolata su tutto il periodo di contribuzione e sia minore del tetto e quindi sia  $\beta$  l'aliquota di rendimento.

Pensione calcolata secondo il **metodo retributivo**:

$$P^r = 40 \beta \frac{\sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)}}{40} \quad \text{ovvero} \quad P^r = \beta \sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)}$$

Pensione calcolata secondo il **metodo retributivo** con coefficiente di trasformazione  $\alpha$ :

$$P^c = \alpha \sum_{j=1}^{40} k_j^c \cdot \gamma s^{(j)} = \alpha \gamma \sum_{j=1}^{40} k_j^c s^{(j)} .$$

Assumiamo l'ulteriore ipotesi:

$$k_j^r = k_j^c \quad \text{che implica} \quad \sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)} = \sum_{j=1}^{40} k_j^c s^{(j)}$$

Allora si ottiene lo stesso importo di pensione secondo i due procedimenti, retributivo e contributivo, se

$$\beta \sum_{j=1}^{40} k_j^r s^{(j)} = \alpha \gamma \sum_{j=1}^{40} k_j^c s^{(j)} \quad \text{cioè se} \quad \beta = \alpha \gamma .$$

Allora se è  $\beta = 2 \%$  (retribuzione pensionabile non superiore al tetto pensionabile) e  
 $\gamma = 33 \%$  (lavoratori dipendenti privati)

sarà:

$$0.02 = \alpha \cdot 0.33 \quad \text{da cui} \quad \alpha = 0.0606;$$

## **PENSIONE DI ANZIANITÀ – PENSIONE ANTICIPATA**

Prima della riforma Monti-Fornero si parlava di **pensione di anzianità** quando erano soddisfatti opportuni requisiti di età e di anzianità lavorativa

Con la nuova normativa si parla di **pensione anticipata**.

I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel Sistema Misto				
Anni	Uomini	Donne	Lavoratori Precoci in Specifiche Condizioni Meritevoli di Tutela (Uomini e Donne) *	Penalizzazione
I requisiti esposti valgono sia per i lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, che per gli autonomi				
2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)	-	Si **
2013	42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)	-	Si **
2014	42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)	-	Si **
2015			-	No
2016	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)	-	No
2017			41 anni (pari a 2132 settimane) <sup>1</sup>	No
2018				no, soppressa definitivamente dalla legge di bilancio 2017
2019-2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	
2021-2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	
2023-2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	41 anni e 10 mesi	
2025-2026	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	
2027-2028	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi	
2029-2030	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi	42 anni e 7 mesi	
2031-2032	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	42 anni e 10 mesi	
2033-2034	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	43 anni e 1 mese	
2035-2036	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	43 anni e 3 mesi	
2037-2038	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi	43 anni e 5 mesi	
2039-2040	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi	43 anni e 7 mesi	
2041-2042	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi	43 anni e 9 mesi	
2043-2044	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi	43 anni e 11 mesi	
2045-2046	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi	44 anni e 1 mese	
2047-2048	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese	44 anni e 3 mesi	
2049-2050	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi	44 anni e 5 mesi	
<b>PensioniOggi.it</b>				
<p>Gli adeguamenti a partire dal 2019 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2011 (gli adeguamenti definitivi potrebbero risultare inferiori a quelli esposti); ** La penalità consisteva in un taglio dell'1-2% se il lavoratore andava in pensione anticipata prima del 62° anno di età. La penalità non si applicava, comunque, se la contribuzione era composta da sola prestazione effettiva di lavoro più alcuni tassativi periodi di contributi figurativi (cfr: articolo 6, comma 2-quater Dl 216/2011). A partire dal 1° gennaio 2016 gli assegni colpiti dal taglio sono stati comunque "depenalizzati". 1) a partire dal 1° maggio 2017.</p>				
<p><b>*Definizione del Lavoro Precoco</b> : Si tratta dei lavoratori che hanno <b>almeno 12 mesi di contribuzione</b> per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del <b>diciannovesimo anno di età</b> e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono in <b>stato di disoccupazione</b> a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate sotto che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (mansioni usuranti o lavoratori notturni).</p>				
<p><b>Mansioni Difficoltose o Rischiose</b>: 1) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; 2) conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 3) conciatori di pelli e pellicce; 4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 5) conduttori di mezzi pesanti e camion; 6) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; 7) addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; 8) insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; 9) facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; 10) personale non qualificato addetto a servizi di pulizia; 11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori rifiuti.</p>				

pensione di anzianità – pensione anticipata

<b>I requisiti per conseguire la Pensione Anticipata nel sistema Contributivo</b>			
<b>Anni</b>	<b>Uomini*</b>	<b>Donne*</b>	<b>Oppure**</b>
2012	42 anni e 1 mese (pari a 2188 settimane)	41 anni e 1 mese (pari a 2136 settimane)	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane)	41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane)	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi (pari a 2210 settimane)	41 anni e 6 mesi (pari a 2158 settimane)	
2015			
2016	42 anni e 10 mesi (pari a 2227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2175 settimane)	63 anni e 7 mesi
2017			
2018			
2019-2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	64 anni
2021-2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	64 anni e 3 mesi
2023-2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025-2026	44 anni	43 anni	64 anni e 9 mesi
2027-2028	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	65 anni
2029-2030	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi	65 anni e 2 mesi
2031-2032	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2033-2034	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	65 anni e 8 mesi
2035-2036	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	65 anni e 10 mesi
2037-2038	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi	66 anni
2039-2040	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi	66 anni e 2 mesi
2041-2042	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi	66 anni e 4 mesi
2043-2044	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi	66 anni e 6 mesi
2045-2046	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi	66 anni e 8 mesi
2047-2048	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese	66 anni e 10 mesi
2049-2050	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi	67 anni

Gli adeguamenti a partire dal 2019 sono stimati in base allo scenario demografico Istat 2011; \* Nel sistema contributivo non è mai previsto il taglio dell'1-2% qualora non siano stati perfezionati i 62 anni al momento della decorrenza della pensione. \*\* A condizione che ci siano almeno **20 anni di contributi effettivi** (cioè con esclusione della contribuzione figurativa) e l'importo dell'assegno risulti non inferiore a 2,8 volte il valore dell'assegno sociale (circa 1250 euro al mese).- **PensioniOggi.it**

## LA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti può essere:

- di reversibilità, a seguito del decesso di un pensionato diretto
- indiretta, a seguito della morte di un lavoratore e in presenza di opportuni requisiti di assicurazione e di contribuzione

Possono far parte di un nucleo superstite di assicurato o di pensionato:

- il coniuge, anche se separato (con eccezioni) o divorziato
- i figli, se sono:
  - minori di 18 anni,
  - studenti con età compresa fra i 18 e i 21 anni (se a carico del genitore e non svolgono attività lavorativa),
  - studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e non oltre i 26 anni,
  - inabili e a carico del genitore;
- i genitori (in mancanza di coniuge e figli)
- i fratelli (in mancanza di coniuge, figli e genitori).

La pensione a coniuge e a figli superstiti è pari al:

- 60% per il coniuge,
- 80% al coniuge e un figlio,
- 100% al coniuge e due figli.

## LA PENSIONE COMPLEMENTARE

Nell'ambito della previdenza complementare (Il pilastro) si distinguono:

- **fondi a contributo definito**

È fissata la misura dei contributi da versare al fondo pensioni, la cui capitalizzazione fornisce il montante maturato dal quale si determinano le prestazioni.

La prestazione finale non è conosciuta a priori e dipende dalla gestione finanziaria.

- **fondi a prestazione definita** o beneficio definito

È fissato l'obiettivo pensionistico. I contributi vengono calcolati in funzione di tale obiettivo e devono garantire l'equilibrio della gestione (principio di equilibrio attuariale).

Fanno riferimento o al livello del reddito (piano a prestazione aggiuntiva) o al livello di previdenza obbligatoria (piano a prestazione integrativa).

Alla fase di accumulo del capitale, di natura prettamente finanziaria (ogni iscritto ha un suo conto individuale nel quale confluiscono i contributi versati ed i rendimenti conseguenti al loro investimento), segue la fase di erogazione della pensione, di natura assicurativa.

Destinatari della previdenza complementare sono:

- i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
- i soci lavoratori e i lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Per le prime due categorie soltanto a forme a contribuzione definita

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti anche fondi a prestazione definita.

Il sistema finanziario della capitalizzazione: i contributi versati da ciascun lavoratore sono investiti per far fronte al pagamento delle prestazioni future.

Le prestazioni previste sono le seguenti:

- prestazioni di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza (purché iscritto al fondo pensioni da almeno 5 anni),
- prestazioni di anzianità, alla cessazione del rapporto di lavoro dopo almeno 15 anni di appartenenza al fondo e con età non inferiore di oltre 10 anni a quella del pensionamento di vecchiaia (nel regime obbligatorio).

Prestazioni erogate integralmente sotto forma di rendita (da una compagnia di assicurazioni o da fondo stesso se autorizzato) oppure in parte sotto forma di rendita e in parte mediante la liquidazione di un importo non superiore al 50% del montante maturato.

## La pensione complementare

Il finanziamento dei fondi pensione è costituito da tre componenti:

- il contributo del lavoratore,
- il contributo del datore di lavoro,
- la trasformazione del TFR.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un importo, accantonato annualmente dal datore di lavoro, che viene liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il contributo del lavoratore per i lavoratori dipendenti viene stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Per i lavoratori già attivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n.124/93 è prevista la destinazione di una quota del TFR al fondo pensione (stabilita dalle fonti istitutive del fondo) mentre per i neoassunti tutto il TFR viene destinato al fondo pensione.

Si distinguono due tipi di fondi:

- i **fondi negoziali**: si possono iscrivere agli appartenenti ad una categoria di lavoratori o ad una azienda che lo ha costituito.
- i **fondi aperti** (istituiti da assicurazioni, banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione di fondi comuni di investimento): vi possono aderire tutti i lavoratori.